

INTERPELLO – PRINCIPI GENERALI

01. NOZIONE

L'**interpello** è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

02. TIPOLOGIE DI INTERPELLO

Esistono **cinque tipologie di interpello**:

1.	l'interpello ordinario	consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza;
2.	l'interpello probatorio	consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l'interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari, le istanze presentate dalle società "non operative" e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE;
3.	l'interpello anti-abuso	consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un'operazione per qualsiasi settore impositivo;
4.	l'interpello disapplicativo	consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l'unica tipologia di interpello obbligatorio;
5.	l'interpello sui nuovi investimenti	consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a trenta milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato.

03. L'ISTITUTO DELL'INTERPELLO

La normativa sul diritto d'interpello è stata recentemente modificata e rivisitata riformulando (con il D.Lgs 156/2015) l'articolo 11 della Legge 212/200 (**Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente**).

Tra le tipologie espresse una, come riportato nella tabella al precedente punto ha natura obbligatoria: **l'interpello disapplicativo**.

Riteniamo, anche se non richiamata nella norma in questione, di ricomprendere nella fattispecie anche la procedura d'interpello speciale sui **nuovi investimenti** (art. 2 D.Lgs. 147/2015).

Da non confondere con l'istituto dell'interpello le richieste di **consulenza giuridica** all'Agenzia Entrate che, per quanto simili, sono proposte da Ordini e Associazioni professionali e Enti pubblici **per problematiche di natura generale**.

Come detto si evidenzia con la presentazione di un quesito (*l'istanza*) all'Amministrazione finanziaria competente (per i tributi nazionali alla Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate competente per territorio).

L'istanza è in carta libera ed attende una risposta da parte dell'Ente che varia a seconda del tipo di interpello:

90 giorni per l'interpello ordinario;

120 giorni per le altre tipologie di interpello.

Qualora l'Amministrazione richieda integrazione documentale (per una sola volta) i termini si interrompono ed essa dovrà esser resa al contribuente **entro 60 giorni** dalla data in cui ha fornito i documenti integrativi, nel solo caso di interpello sui nuovi investimenti, questo termine è portato a 90 giorni.

04. LA RISPOSTA

Il parere reso dall'amministrazione:

non è vincolante per il contribuente;

è invece vincolante per ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al contribuente.

La mancata risposta dell'amministrazione comporta una tacita condivisione della soluzione prospettata, il cosiddetto **silenzio-assenso**.

L'amministrazione può successivamente rettificare il proprio orientamento, ma la rettifica vale solo per i comportamenti futuri del contribuente.

05. PROFILI COMUNI ED ISTANZA DI INTERPELLO

Con riferimento al profilo soggettivo il diritto d'interpello:

appartiene ad ogni contribuente;

anche non residente;

compresi quei soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti (es. notai).

Va ricordato che l'istanza deve essere **preventiva** e deve proporre un caso concreto e personale per chi la propone, non è ammissibile, ad esempio, un interpello di un consulente per la problematica di un proprio cliente.

E' ovviamente possibile conferire una **procura speciale** ad un terzo, all'interno dell'istanza stessa oppure con atto separato. La procura **può essere conferita:**

all'interno dell'interpello (*a margine o in calce*);

con atto separato (*e in questo caso va allegata all'istanza d'interpello*).

Nel caso di procura conferita a un familiare (coniuge e parenti e affini entro il quarto grado) o a propri dipendenti da persone giuridiche, non è necessaria l'autentica di firma. In altri casi, come per la procura conferita a persone iscritte in albi professionali (commercialisti, avvocati, ecc.), è facoltà degli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

RICORDA

L'interpello ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo, sono previsti e disciplinati **dall'art. 11 della Legge 212/2000**.

L'interpello sui nuovi investimenti è previsto e disciplinato **dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 156/2015**.

06. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il contenuto minimo delle istanze di interpello (articolo 3 del D.Lgs. 156/2015), la cui assenza è motivo **d'inammissibilità** dell'istanza è costituito:

dati identificativi dell'istante compreso il codice fiscale;

circostanziata e specifica descrizione della fattispecie.

L'Agenzia Entrate (circolare 32/2010) **ha specificato** che nell'istanza vanno indicati tutti gli elementi rilevanti ai fini della circostanziata e puntuale definizione della fattispecie ed il rinvio a documenti allegati all'interpello deve avere **finalità di supporto** e verifica di quanto riportato nell'istanza.

Altri elementi, la cui assenza non determina l'inammissibilità dell'istanza, ma l'obbligo per l'amministrazione di **avviare la procedura di regolarizzazione**, sono:

espreso riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto d'interpello;

tipo di istanza tra quelle previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, L. 212/2000;

specifiche disposizioni di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;

domicilio e recapiti per la risposta e le comunicazioni;

valida sottoscrizione.

In mancanza l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente alla regolarizzazione. Dal giorno in cui quest'ultima avviene, inizia a decorrere il termine sopra visto. **La mancata regolarizzazione nei trenta giorni è motivo d'inammissibilità.**

Le istanze di interpello **possono essere presentate** mediante:

deposito a mano;

spedizione postale (al solito piego raccomandato a/r);

PEC (con firma digitale o scansione recante la firma autografa e scansione di documento identità valido).

RICORDA

Nel caso di presentazione ad ufficio incompetente, lo stesso inoltra la domanda all'ufficio competente. L'interpello si considera comunque presentato **nel giorno in cui perviene all'ufficio competente.**

Attenzione, dunque, al rischio che possa perdere la preventività con conseguente inammissibilità.

07. UFFICI COMPETENTI

Viste le note dell'Agencia Entrate e dell'Agencia delle Dogane e le norme in materia si elencano alcuni uffici competenti nella tabella che segue, ricordando che l'appello probatorio e quello disapplicativo sono stati ritenuti non proponibili per i tributi comunali.

TIPOLOGIA	UFFICIO COMPETENTE
Interpelli relativi a tributi erariali gestiti dall'Agencia delle Entrate	Direzione Regionale AdE (competente in base al domicilio fiscale dell'istante) nella generalità dei casi Direzione Centrale Normativa per le seguenti tipologie di soggetti istanti: - Amministrazioni centrali dello Stato; - Enti pubblici a rilevanza nazionale; - soggetti non residenti; - soggetti di più rilevante dimensione (SGD) di cui all'articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008 e successive modificazioni.
Imposta ipotecaria relativa ad atti diversi da quelli di natura traslativa, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali; interpelli ordinari in materia catastale	Direzione Regionale AdE nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello, nella generalità dei casi Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare
Istanze "anti abuso" relative a tributi erariali di competenza AdE	Direzione Centrale Normativa AdE (fino al 31/12/2017)
Tributi di competenza Agencia Dogane e Monopoli, Area Dogane	Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente per la soluzione del caso particolare Uffici dei monopoli territorialmente competenti per la soluzione del caso particolare
Tributi locali	Ente locale competente